

Comune di Buttigliera Alta (Torino)

PUBBLICAZIONE ANNUNCIO RELATIVO A DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.50 DEL 05/11/2020.APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC VIGENTE

Si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI

- 1) Di prendere atto di quanto evidenziato in premessa, in merito alla materia in oggetto.
- 2) Di dare atto dell'esclusione ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs 152/2006 e della D.G.R. 9.6.2008 n. 12-8931 della Variante n. 9 al P.R.G.C. Vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 5 della L.R. 56/1977 dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come determinato dal Provvedimento di verifica dell'Organo Tecnico Comunale.
- 3) Di dare atto che, in relazione agli adempimenti in materia di V.A.S., occorre:
 - a. procedere alla pubblicazione per giorni 60 della presente Deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito web comunale;
 - b. informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.
- 4) Di dare atto che non occorre l'adozione dell'Elaborato tecnico sul rischio di incidente rilevante (RIR) ai sensi della normativa vigente, della D.G.R. 22 febbraio 2010 n. 20-13359 e della D.G.R. 5/7/2010 n. 31-286, e pertanto l'assenza dell'Elaborato tecnico RIR stesso non costituisce impedimento all'avvio procedurale della presente variante parziale, per le motivazioni sopra espresse.
- 5) Di controdedurre alle osservazioni presentate come segue:

N. ord.: 01
Data presentazione: 29/9/2020
Prot. N. 12405
Richiedente: Studio New Project

CONTRODEDUZIONE:

Si accoglie l'osservazione presentata, eliminando dalle tabelle delle aree RN il divieto alla realizzazione di autorimesse e bassi fabbricati ex art. 61 delle NTA.

Si modifica inoltre lo stesso articolo 61, estendendo la possibilità di costruire i suddetti fabbricati, fuori terra o interrati, anche agli edifici quadrifamiliari e a quelli di tipologia edilizia plurifamiliare e a schiera localizzati nelle zone RN, RC e RE soggette a SUE.

N. ord.: 02
Data presentazione: 29/9/2020
Prot. N. 12459
Richiedente: Ufficio Tecnico Comunale

CONTRODEDUZIONE:

Con riferimento ai punti esposti dall'osservante, si controdeduce quanto segue:

- Si coordina la Tavola 38 – *Centri storici* del PRG vigente con le NTA modificate dal Progetto Preliminare della Variante Parziale n.9; in particolare si fondono in un unico tipo di intervento quelli contraddistinti dalle colorazioni arancione e marrone (R1 e R2);
- Si aggiorna l'elaborato relativo alle tabelle delle aree a standard afferenti gli insediamenti residenziali, riportando i dati dell'area per servizi S45, individuata con la presente variante;
- Viene rivista la cartografia di PRG in corrispondenza dell'area per servizi SP7, riportando l'esatta estensione dell'ambito.

N. ord.: 03
 Data presentazione: 29/9/2020
 Prot. N. 12463
 Richiedente: Boero Secondino

CONTRODEDUZIONE:

Non è necessario modificare le Norme di Piano per consentire la realizzazione di *spazi comuni di pertinenza degli alloggi*, in quanto il PRG vigente, all'articolo 8, lett. a.1) delle NTA, già prevede la possibilità di realizzare locali accessori esclusi dal computo della Superficie Utile Lorda, anche per edifici plurifamiliari e a schiera, nella misura del 20% della SUL con un massimo di 20 mq ad unità abitativa.

Pertanto, considerata la norma di Piano suddetta, che già consente di individuare ampie superfici da destinare a usi complementari alla residenza, non si ritiene ammissibile concedere ulteriori spazi privati pertinenziali agli alloggi.

Infine, per quanto riguarda la richiesta inerente l'altezza dei piani interrati, si evidenzia che la prescrizione a cui si fa riferimento non è contenuta nelle Norme di PRG, ma nella convenzione del PEC, che non può essere modificata in questa sede.

N. ord.: 04
 Data presentazione: 29/9/2020
 Prot. N. 12468
 Richiedente: Andreone Emanuele

CONTRODEDUZIONE:

Con riferimento ai punti esposti dall'osservante, si controdeduce quanto segue:

- all'articolo 58 delle NTA si specifica che nelle aree di tutela ambientale le recinzioni devono essere sollevate da terra di 15 cm per consentire il passaggio della microfauna, solo qualora non si tratti di fondi pertinenziali ai lotti edificati;
- si elimina dalle tabelle delle aree RN il divieto alla realizzazione di autorimesse e bassi fabbricati ex art. 61 delle NTA;
- si modifica la scheda dell'area RN13, consentendo la tipologia edilizia "villa a schiera" e prevedendo la possibilità di rilocalizzare entro una fascia di 10 m dal confine nord il volume della limonaia eventualmente demolita.

Determinazione Dirigenziale Direzione Territorio Trasporti n. 4051 del 10/10/2020.

CONTRODEDUZIONE:

- si provvede a inserire nella delibera di approvazione della variante il prospetto numerico di cui al comma 7 dell'articolo 17 della LR 56/77, riportante il dato riferito alla capacità insediativa teorica di PRG e il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) riferito al complesso delle precedenti varianti parziali;
 - in merito alle aree per servizi pubblici, si corregge la tabella riportata al capitolo 5.1 della Relazione Illustrativa della variante, escludendo dal conteggio le varianti redatte ai sensi degli articoli 16bis e 17bis della LR 56/77;
 - con riferimento alle superfici territoriali e agli indici di edificabilità relativi ad attività produttive e commerciali, si corregge la tabella riportata al capitolo 5.1 della Relazione
-

Illustrativa della variante, inserendo esclusivamente gli incrementi effettuati con varianti parziali ai sensi dell'art. 17 comma 5 della LR 56/77; si precisa inoltre che le quantità considerate fanno riferimento alle superfici destinate genericamente a tutte le attività economiche, ovvero produttive, artigianali e commerciali;

- all'interno della nuova area S45, introdotta con la presente variante (cfr. mod. 5b della Relazione Illustrativa), è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico e di una viabilità di collegamento tra Via Rosta e Vicolo Monginevro. Si provvede pertanto a integrare la cartografia di PRG, inserendo anche il tracciato stradale, e ad aggiornare il dato riferito all'estensione territoriale dell'area S45, riportato nelle verifiche dimensionali del capitolo 5 della Relazione Illustrativa;
- si precisa che la possibilità di arretrare le recinzioni non è stata estesa indistintamente a tutte le aree di centro storico, ma è stata inserita come alternativa alla conservazione, qualora, a fronte del giudizio favorevole dell'Autorità Comunale e in occasione di interventi di ristrutturazione edilizia comportanti incremento del carico urbanistico, si tratti di un manufatto privo di pregio documentario e si renda indispensabile il suo riposizionamento per migliorare la sicurezza della viabilità pubblica e adeguare la dotazione di parcheggi;
- si modifica la prescrizione specifica relativa all'area S30, inserita all'articolo 22 delle NTA, stabilendo che l'edificio che ospita la scuola materna può essere ampliato sul fronte verso la via pubblica osservando un arretramento minimo di 3,00 m dalla medesima, che corrisponde all'attuale distanza minima tra fabbricato e viabilità;
- nella delibera di approvazione della variante si dichiara il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del PPR;
- non si ritiene necessario aggiornare le NTA del PRG ai disposti della legge 120/2020;
- si corregge il numero di riferimento della variante in oggetto;
- successivamente all'approvazione della Variante, si provvederà ad adempiere ai disposti dell'articolo 15 commi 17, 17bis e 17ter della LR 56/77, pubblicando la delibera sul BURP e trasmettendola, unitamente a tutti gli elaborati di Variante, alla Regione e alla Città Metropolitana di Torino.

6) Di approvare il Progetto definitivo della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. redatto dal professionista incaricato Arch. Gian Carlo Paglia, composto dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Relazione illustrativa;
- Controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare;
- Verifica di compatibilità acustica;
- Norme tecniche di attuazione;
- Tabelle di Area;
- Tabelle per servizi pubblici;
- Tavola 36 Azzonamento;
- Tavola 37.1 Ferriera;
- Tavola 37.2 Capoluogo;
- Tavola 38 Centri Storici;
- Provvedimento di verifica dell'Organo Tecnico Comunale.

7) Di dare atto che con l'approvazione del Progetto definitivo della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. Vigente non vengono modificati gli obiettivi e i contenuti generali del Piano.

8) Di dichiarare che il Progetto definitivo di Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. Vigente è conforme ai sensi dell'articolo 17 comma 2 L.R. 56/77 agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni.

- 9) Di dare atto che il Progetto definitivo di Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. Vigente è compatibile con i piani sovracomunali approvati ed ha rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale.
- 10) Di dichiarare che il Progetto definitivo di Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. Vigente è classificato come Variante Parziale, in quanto ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977:
- la Variante in fase di approvazione con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme ai sensi dell'articolo 17 comma 2 L.R. 56/77 agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
 - le modifiche proposte soddisfano tutte le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/77:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- 11) Di dare atto che il Progetto definitivo della Variante n. 9 al P.R.G.C. Vigente:
- non riduce la dotazione complessiva di aree per servizi al di sotto della soglia minima prevista dalla L.R. 56/1977 e dalle normative di settore interessate;
 - non interessa aree cedute al Comune in forza di convenzioni di piani esecutivi, nel periodo di efficacia delle convenzioni stesse.
- 12) Di dichiarare il rispetto delle disposizioni cogenti ed immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del PPR, ai sensi art. 11 comma 7 DPGR 22/3/2019 n. 4/R.
- 13) Di demandare al Sindaco e al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata, per le loro rispettive competenze, lo svolgimento di tutte le incombenze derivanti dalla presente deliberazione.
- 14) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000, in considerazione del prosieguo dell'iter procedurale urbanistico ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/1977
-